

**Progetto "Un Patto per la promozione della Cultura-Edizione 2019-2021".
 Delibera di G.R. n. 76/2019 - Azione Poietika 2021 – Evento del 13 Ottobre 2021.
 Lovesick Duo in concerto-Codice CUP: H19E19001280001 – Codice CIG:
 ZC33332D22**

SCRITTURA PRIVATA

Tra

Fondazione Molise Cultura con sede legale via Milano 15, 86100, Campobasso (CB), P.IVA: 01720470705, Codice Fiscale: 92060690705, nella persona del legale rappresentante Antonella Presutti, (di seguito denominata Fondazione)

e

Francesca Alinovi nata il 12-11-83 a Parma e residente in Via Della Crocetta 6 a Bologna C.F. LNVFNC83S52G337B e P.IVA 02862810344 in nome e per conto del gruppo musicale "Lovesick Duo" (qui di seguito denominato Artista).

PREMESSO che:

- la Giunta Regionale del Molise con propria deliberazione n. 76 del 11 marzo 2019 ha approvato il progetto "Un Patto per la promozione della Cultura – Edizione 2019-2021", di cui alla predetta proposta progettuale, con soggetto attuatore la Fondazione Molise Cultura, nell'ambito dell'Azione "Molise che incanta – Azioni di promozione, marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani" della Linea di intervento "Programma Integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo" – Area tematica "Turismo Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali";
- la Giunta Regionale del Molise con propria deliberazione n. 76 del 11 marzo 2019 ha approvato, conseguentemente, per il triennio 2019-2021, risorse del FSC 2014-2020, pari a complessivi euro 910.000,00, dell'Azione "Molise che incanta – Azioni di promozione, marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani" della Linea di intervento "Programma Integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo" – Area tematica Turismo Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, per il finanziamento dell'iniziativa "Un Patto per la promozione della Cultura – Edizione 2019-2021", con soggetto attuatore la Fondazione Molise Cultura;
- il progetto "Un Patto per la promozione della Cultura – Edizione 2019-2021" è articolato nelle seguenti quattro Azioni:
 - Poietika edizioni 2019 -2020 – 2021;
 - Mostre d'arte 2019 -2020 – 2021;
 - Comunica – Immagini 2020-2021;
 - Molise Flash – Il Racconto;
- il C.d.A della Fondazione nell'ambito dell'Azione Poietika, nella seduta del 19/3/2019, nel prendere atto della D.G.R. n. 76/2019 e del relativo finanziamento concesso, ha approvato la programmazione e il relativo stanziamento di tutti gli eventi da realizzare nelle edizioni per gli anni 2020/2021;
- che a causa dell'emergenza sanitaria COVID – 19, alcune attività sono state rimodulate sia nel quadro temporale che nel relativo quadro economico;
- che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Molise Cultura riunitosi lo scorso 28 giugno 2021e, successivamente, il 28 settembre 2021, ha preso atto della

riprogrammazione degli appuntamenti, approvando il progetto esecutivo dell'evento Poietika 2021 ed il relativo calendario degli eventi da realizzare, stabilendone contestualmente i costi da imputare sul quadro economico dell'Azione stessa, compatibilmente con l'evoluzione della situazione sanitaria determinata dal Covid-19;

- all'interno dell'evento "Poietika 2021" in programma dal 13 al 17 ottobre 2021, è prevista la performance artistica dei Lovesick Duo il 13 ottobre 2021 alle ore 21 presso l'Auditorium "Arturo Giovannitti" del Palazzo GIL.

Le parti concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

2. Oggetto del contratto.

La Fondazione intende affidare all'Artista Francesca Alinovi nata il 12-11-83 a Parma e residente in Via Della Crocetta 6 a Bologna C.F. LNVFNC83S52G337B e P.IVA 02862810344 in rappresentanza dei Lovesick Duo, l'incarico per la realizzazione dell'evento previsto all'interno del progetto esecutivo dell'Azione Poietika 2021 di cui alla D.G.R. n. 76/2019 e segnatamente la realizzazione del concerto dei "Lovesick Duo" del giorno 13 ottobre 2021 alle ore 21 presso l'Auditorium "Arturo Giovannitti" del Palazzo GIL.

3. Durata

Il presente accordo ha durata dalla sua sottoscrizione e fino al termine delle attività elencate nel precedente art. 2.

4. Attività ed obblighi dell'Artista/Produzione

L'Artista, che dichiara di essere libero da qualsiasi impegno analogo a quello del presente contratto, nella sua qualità di artista-interprete-esecutore-cantante, si obbliga a:

- prestare la propria opera artistica e professionale a favore della Fondazione;
- prestare la propria opera per l'effettuazione degli spettacoli decisi dalla Fondazione nel periodo contrattuale secondo l'art. 2;
- rispettare le direttive concordate con la Fondazione per tutto quanto riguarda l'effettuazione delle prove e degli spettacoli (località, orari, volume degli strumenti, regolamento di palcoscenico, ecc.).

5. Attività ed Obblighi della Fondazione/Organizzatore

La Fondazione, a fronte delle attività sopra specificate, corrisponderà Francesca Alinovi nata il 12-11-83 a Parma e residente in Via Della Crocetta 6 a Bologna C.F. LNVFNC83S52G337B e P.IVA 02862810344, in nome e per conto del gruppo musicale "Lovesick Duo", la somma di € 900,00 euro (novecento/00) IVA COMPRESA, oltre ospitalità per tutto lo staff necessario allo svolgimento dello spettacolo e scheda tecnica allegata alla presente convenzione.

Tale importo verrà liquidato con le seguenti modalità, dietro presentazione di regolare titolo fiscale contenente la dicitura:

Progetto "Un Patto per la promozione della Cultura-Edizione 2019-2021". Delibera di G.R. n. 76/2019- Azione Poietika 2021 – Evento del 13 Ottobre 2021. Codice CUP: H19E19001280001– Codice CIG: ZC33332D22

- **€ 900,00 entro 30 gg dalla fine degli eventi de quo, e comunque nelle more del trasferimento da parte della Regione Molise delle risorse finanziarie previste dalla D.G.R. n. 76/2019**

6. Mancata effettuazione/sospensione dello spettacolo

Se lo spettacolo non potesse avere luogo per maltempo o gravi cause di forza maggiore (ivi inclusi calamità, terremoti, malattia, motivi di sicurezza dovuti a successive disposizioni anti Covid-19, positività accertata anche solo di un artista o tecnico coinvolto nello spettacolo, caso in cui la data dello spettacolo di cui al precedente art. 1 dovesse ricadere entro il periodo di quarantena o isolamento fiduciario cui gli artisti e tecnici verranno sottoposti in quanto "contatti stretti" del caso positivo, ecc.) con preavviso fino a tre giorni precedenti alla data dello spettacolo, con comunicazione scritta, la Fondazione nulla dovrà versare all'Artista, fatto salvo l'obbligo di fissare immediatamente e per iscritto una data alternativa entro i 12 mesi successivi, da concordare con l'Artista.

Qualora l'Artista fosse già presente in loco o in viaggio per il luogo dello spettacolo, la Fondazione dovrà versare il rimborso delle spese di trasferimento all'Artista.

Qualora la mancata effettuazione dello spettacolo sia dovuta a cause di forza maggiore o comunque addebitabili a responsabilità di una delle parti, senza la possibilità di reiterazione dello stesso, la Fondazione non è obbligata a corrispondere nulla all'Artista.

7. Misure Anti Covid-19

La Fondazione si obbliga ad attenersi alla normativa vigente ed in particolare a quella dettata dal Governo Italiano, dal Ministero della Salute per la tutela nei luoghi di lavoro e di spettacolo dal vivo aperti al pubblico, ivi incluse le disposizioni dettate per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza degli artisti, degli operatori e del pubblico.

L'Artista è tenuto al rispetto della normativa vigente in osservanza delle disposizioni anti Covid-19 in vigore al momento dello spettacolo.

Il presente contratto è stipulato nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e contenimento del contagio da Covid-19 vigenti alla data di sottoscrizione dello stesso. Ove, invece, alla data dello spettacolo dovessero essere applicabili al caso di specie misure diverse e più restrittive di quelle ad oggi vigenti, la Fondazione e l'Artista analizzeranno in buona fede la fattibilità tecnica ed economica del servizio e valuteranno le soluzioni possibili per mantenerlo a condizioni variate. se, nonostante gli sforzi profusi dalla Parti, queste non dovessero individuare una soluzione condivisa o a condizioni variate l'Artista e/o la Fondazione dovessero ritenere lo spettacolo oggetto del presente accordo non più fattibile dal punto di vista tecnico e/o economico, il presente contratto potrà essere risolto consensualmente, per forza maggiore, senza oneri per le Parti, mediante comunicazione a mezzo PEC con preavviso di dieci giorni.

8. Biglietti di ingresso

La Fondazione Molise Cultura si riserva la possibilità di mettere in vendita un numero di biglietti pari all'agibilità dell'impianto utilizzato, o pari ai permessi di pubblica sicurezza rilasciati, in osservanza alla normativa vigente per la tutela nei luoghi di lavoro e di spettacolo dal vivo aperti al pubblico ivi incluse le disposizioni dettate per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

9. Modifiche

Eventuali modifiche al presente accordo potranno essere apportate solo per iscritto e previa sottoscrizione delle Parti.

10. Foro competente:

Per ogni controversia che dovesse insorgere le parti riconoscono la competenza del Foro di Campobasso.

11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

L' Artista prende atto dell'avvenuta adozione da parte della Fondazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (consultabile su <https://www.fondazionecultura.eu/amministrazione-trasparente/>), esplicitandone la rilevanza, nel senso di ritenere che l'inosservanza delle prescrizioni del MOGC possa intendersi alla stregua di una grave violazione delle obbligazioni contrattuali.

12. Norme di rinvio

Il presente accordo è regolato dalla Legge italiana.

Le Parti dichiarano che tutte le clausole del presente accordo sono frutto di trattative e di negoziazione diretta tra le stesse e che pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del c.c. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme del codice civile e alla legislazione vigente in materia.

13. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10. Pertanto tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Le parti inoltre dichiarano che i conti correnti postali o bancari operano nel rispetto di detta Legge e si obbligano a fornire su semplice richiesta nome, cognome e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto.

14. Riservatezza e Norme sulla Privacy.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679- Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati, l'Artista dichiara di aver ricevuto l'informativa estesa su trattamento dei propri dati personali con riguardo a tutte le operazioni di trattamento connesse al presente contratto. In relazione al trattamento dei dati personali in esecuzione del presente accordo, la Fondazione Molise Cultura viene designata responsabile esterno del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR 2016/679.



Tutti i dati ed informazioni di cui l'Artista e la Fondazione Molise Cultura entreranno in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto divieto assoluto alla loro divulgazione, fermo restando gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla normativa L. n. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013 e D. Lgs. n. 57/2016 e ss.mm.ii.

Allegati: RIDER TECNICO

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia a custodia delle due Parti.

Campobasso, li 30-09-2021

Per Fondazione Molise Cultura


Il Presidente


Per l'Artista

Sig.ra Francesca Alinovi

